



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Franco Corbo, Componenti, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, dal Procuratore Federale, avv. Ermanno Canelli, nel corso della riunione del 23 dicembre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 10

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l'ammenda di € 40.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso la squalifica a tutto il **7 febbraio 2005** inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ferdinand Alex **Coly**; avverso l'inibizione a tutto il **17 gennaio 2005** inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Ilvano **Ercoli** (gara Perugia-Verona del 12/12/04 – C.U. n. 177 del 14/12/04)

Il procedimento

Con provvedimento in data 14/12/04 il Giudice Sportivo in relazione a quanto accaduto nel corso della gara Perugia - Verona del 12/12/04, irrogava le seguenti sanzioni:

- a) alla Soc. Perugia l'ammenda di € 40.000 con diffida per plurime condotte antiregolamentari poste in essere dai suoi sostenitori a partire dal 40° del secondo tempo - esplosione di un petardo sul campo di giuoco che provocava lo stordimento del portiere della squadra ospite; lanci reiterati di monete, biglie, bottiglie di plastica piene e semipiene (anche all'indirizzo di un assistente), bengala, fumogeni, bastoni di legno - che costringevano l'arbitro prima ad interrompere il giuoco, poi a disporre l'inversione di campo da parte delle due squadre;

b) al calciatore Coly Ferdinand Alex, tesserato del Perugia, la squalifica a tutto il 7 febbraio 2005 e l'ammonizione con diffida, per avere colpito con un pestone alla gamba un avversario a terra, ed avere poi insultato e spruzzato volontariamente di saliva il direttore di gara che gli aveva notificato provvedimento di espulsione;

c) al dirigente accompagnatore del Perugia, Ercoli Ivano, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a tutto il 17 gennaio 2005, per avere – dal 37° del secondo tempo fino al termine della gara – ad ogni decisione dell'arbitro rivolto, in modo plateale, al medesimo, in segno di irrisione, applausi e parole di ironico complimento.

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Soc. Perugia osservando:

quanto alla prima sanzione a) che essa aveva assunto, anche al di là di quanto prescritto dalla normativa federale, significative iniziative per prevenire condotte dei propri tifosi aventi contenuti di violenza; b) che tutte le intemperanze della tifoseria locale si erano protratte per pochi minuti in unico contesto di protesta per le decisioni assunte dal direttore di gara nei confronti del calciatore Coly; c) che lo stordimento provocato al portiere del Verona dall'esplosione di un petardo costituiva in realtà una simulazione del suddetto calciatore; d) che la sanzione era da ritenere eccessiva in confronto a quelle irrogate in fattispecie analoghe;

quanto alla seconda sanzione a) che trattandosi di addebiti di condotta violenta era utilizzabile la prova televisiva a discarico ai sensi dell'art. 31 lett. a) punto a4) del C.G.S.; b) che le immagini televisive dimostravano in primo luogo come il Coly non avesse inferto alcun pestone all'avversario essendosi limitato a sfiorare il medesimo, che aveva appena posto in essere una condotta simulatoria, con la punta del piede; c) che le medesime immagini chiarivano come il Coly non avesse affatto sputato all'indirizzo dell'arbitro, essendo stato questo colpito da spruzzi di saliva fuoriusciti involontariamente dalla bocca del calciatore nel corso di un veemente "faccia a faccia" originato dalla protesta di quest'ultimo per il provvedimento di espulsione; d) che pertanto Coly doveva essere ritenuto responsabile solamente di condotta scorretta nei confronti dell'avversario e di comportamento ingiurioso nei riguardi dell'arbitro;

quanto alla terza sanzione a) che la condotta ascritta all'Ercoli si era esaurita nell'arco di pochi minuti; b) che la stessa era consistita in semplici gesti di protesta privi di intenzionalità offensiva; c) che la sanzione era da ritenere eccessiva in confronto a quelle irrogate in fattispecie analoghe.

Concludeva pertanto la reclamante chiedendo, quanto al Perugia, la riduzione della sanzione; quanto al tesserato Coly, l'applicazione della prova televisiva, la qualificazione degli addebiti come condotte scorrette e/o ingiuriose, la riduzione della sanzione; quanto al dirigente Ercoli, la sostituzione dell'inibizione (con altra meno afflittiva) e comunque la riduzione della stessa.

All'odierna riunione è comparso il tesserato Coly ed il difensore dei reclamanti, il quale ha illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che siano infondati i motivi di gravame concernenti le intemperanze della tifoseria ed il comportamento del dirigente Ercoli.

In ordine al primo punto si osserva che quelli posti in essere dai tifosi locali sono fatti di inaudita gravità dovendosi tener conto della intensità e della reiterazione dei lanci di oggetti dagli spalti sul terreno di giuoco e della indubbia capacità contundente degli oggetti medesimi (in particolare le biglie ed i bastoni di legno), e del conseguente elevato pericolo per l'incolumità delle persone presenti sul campo (in particolare il portiere della squadra

ospite ed un assistente). La pericolosità di tali gesti insensati (protratti irresponsabilmente dalla frange più esagitata della tifoseria perugina nonostante i reiterati inviti a desistere diffusi tramite altoparlanti e l'intervento del capitano della squadra ospitante) è stata tale da indurre l'arbitro ad assumere la decisione straordinaria di inversione del campo da parte delle due squadre: solo così è stato possibile ripristinare una situazione di relativa calma e consentire la ripresa del giuoco (rimasto sospeso per alcuni minuti). Quanto al petardo scoppiato nelle vicinanze (non risulta dagli atti ufficiali la distanza precisa) del portiere del Verona e del conseguente stordimento procurato al calciatore, l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata esagerata simulazione da parte di quest'ultimo è una mera, interessata congettura difensiva, sfornita di qualunque prova.

In definitiva la sanzione dell'ammenda di € 40.000 con diffida – tenuto anche conto della recidiva e dei tentativi del capitano e della società di far cessare le intemperanze della tifoseria – appare pienamente adeguata alla gravità della fattispecie concreta e coerente con i precedenti di questa Commissione in materia.

In ordine agli addebiti mossi nei riguardi del dirigente accompagnatore Ercoli non possono essere condivisi i tentativi della difesa di minimizzarne la gravità. Risulta infatti dalla relazione dell'assistente che lo show dell'Ercoli si è protratto dal 37° della ripresa fino al termine della gara (il recupero è stato di 8 minuti) ed è consistito in ripetuti applausi irridenti ed interventi verbali di contenuto ironico (“*bravo, perfetto*”) all'indirizzo dell'arbitro per ogni decisione tecnica assunta dallo stesso. Si tratta di un comportamento assolutamente inqualificabile, frutto di una inquietante mancanza di auto controllo e di senso di responsabilità, la cui idoneità ad esacerbare ulteriormente gli animi dei calciatori in campo e dei tifosi sugli spalti, nonché a rendere ancor più difficili i compiti degli ufficiali di gara nella delicata (se non drammatica) situazione ambientale venutasi a creare dopo l'espulsione di Coly, non merita neppure di essere commentata. Deve dunque essere confermata la sanzione dell'inibizione nella durata stabilita dal primo Giudice.

Per quanto riguarda infine i motivi di reclamo relativi alla posizione di Coly, appare accoglibile l'istanza preliminare di ammissione di prova televisiva a discarico ai sensi dell'art. 31 lett. a, punto a4) del C.G.S.: difatti è indubbio, per un verso, che il primo Giudice ha qualificato alcuni dei comportamenti antiregolamentari posti in essere dal tesserato come “condotta violenta” (il pestone all'avversario e gli spruzzi di saliva, sostanzialmente equiparati all'atto di sputare, all'indirizzo dell'arbitro), per l'altro, che l'utilizzazione delle immagini televisive è stata richiesta al fine dichiarato di dimostrare che il calciatore non ha commesso le infrazioni contestate e pertanto non ha realizzato alcuna condotta connotata da “violenta”.

Senonchè le prodotte immagini televisive non solo tali da smentire la ricostruzione e la valutazione dei fatti operata dal direttore di gara.

Per quanto riguarda il primo episodio (il pestone), è pacifico e non contestabile che il Coly abbia colpito volontariamente il giocatore avversario che si trovava a terra. Tale condotta integra un “fatto violento” tale da escludere ogni ulteriore valutazione da parte di questa Commissione.

Relativamente al secondo episodio (lo sputo), le immagini televisive non offrono alcun elemento certo per porre in dubbio la dettagliata ricostruzione dei fatti da parte dell'arbitro. Le immagini infatti documentano un prolungato comportamento aggressivo del calciatore nei confronti del direttore del gara, concretizzatosi nel proferimento – a distanza ravvicinata - di concitate esternazioni verbali accompagnate da una fuoriuscita salivale che colpiva l'arbitro. Tale condotta è da qualificarsi come “condotta violenta”.

Tali immagini non consentono a questa Commissione di escludere l'intenzionalità del gesto, ritenuta dal direttore di gara e negata dal ricorrente, in quanto perfettamente compatibile con la dinamica del contesto nel quale l'episodio è maturato e con la valutazione prospettata dal direttore di gara.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa

Reclamo del sig. Manolo PESTRIN, calciatore della Soc. Cesena avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Cesena del 10/12/04 – C.U. n. 178 del 14/12/04)

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Manolo Pestrin, tesserato per la Soc. Cesena, la squalifica per due giornate effettive di gara - perché al 21° del primo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario ad una gamba con un calcio - ha proposto reclamo il calciatore.

Nella propria memoria difensiva, il Pestrin afferma che la ricostruzione effettuata dal direttore di gara nel proprio referto sarebbe incompleta. La completa dinamica dell'episodio dimostrerebbe, a detta del reclamante, che l'impatto fra il Pestrin ed il calciatore avversario, oltre ad essere stato involontario, non può considerarsi avvenuto a giuoco fermo, data la velocità dell'azione. Il calcio sferrato all'avversario non può infatti ritenersi completamente avulso dal giuoco nel suo complesso, essendosi realizzato – ancorché immediatamente dopo il fischio dell'arbitro e con spirito agonistico forse eccessivo – nella naturale prosecuzione di un contrasto di giuoco.

A detta del reclamante, pertanto, l'episodio andrebbe qualificato come “condotta scorretta” (e non come “atto di violenza”) e realizzato “in azione di giuoco” (e non “a giuoco fermo”). A sostegno delle proprie argomentazioni, il Pestrin chiede che codesta Commissione proceda ad acquisire un rapporto supplementare del direttore di gara.

Nel merito, il reclamante chiede la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante, il quale, dopo aver ribadito quanto affermato nella propria memoria ed insistito nella richiesta di supplemento di referto, ha richiamato le conclusioni contenute nella propria memoria.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed acquisite telefonicamente – quale supplemento istruttorio – le dichiarazioni dell'arbitro, rileva che il gravame è fondato. In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come essa sia chiamata ad esprimere la propria valutazione esclusivamente sulla base dei mezzi di prova “utilizzabili” nel caso specifico (referto dell'arbitro e supplemento di rapporto acquisito telefonicamente). Ed è proprio sulla base delle precisazioni dell'arbitro acquisite da questa Commissione (“...*preciso che il fallo del Pestrin è avvenuto subito dopo (2-3 secondi) l'interruzione del giuoco da me disposta.... l'impattoè avvenuto senza che il primo [il Pestrin] interrompesse la propria corsa*”) che emerge come il Pestrin abbia – immediatamente dopo il fischio arbitrale e nella prosecuzione della propria corsa – colpito ad una gamba con un calcio un calciatore avversario.

Tale dinamica non consente di qualificare la condotta del Pestrin come del tutto avulsa dalla precedente azione di gioco.

Deve pertanto ritenersi equa la sanzione di cui al dispositivo, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

a carico:

Sig. Tommaso DEI

Il procedimento

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 6/10/2004, al termine della gara Albinoleffe-Catanzaro, valevole per il campionato di Serie B Tim, è stata riscontrata la positività del calciatore Tommaso Dei, tesserato per la Soc. Catanzaro. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di Betametasona.

Conseguentemente, la Commissione – con decisione pubblicata nel C.U. n. 133 del 5/11/2004 – ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Dei. In data 18/11/2004, la Commissione di appello federale ha respinto il reclamo contro tale sospensione proposto dal calciatore Tommaso Dei (C.U. n. 19/C).

In data 1/12/2004, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato il Dei in merito alla positività riscontrata. Questi, non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, ha dichiarato che la positività era da ricondursi all'uso di un prodotto (Gentilyn Beta crema) utilizzato al fine di curare una "follicolite" al viso; che tale prodotto gli era stato prescritto dal direttore del reparto di Dermatologia del Presidio Ospedaliero "A. Pugliese" di Catanzaro; che tale pomata era stata utilizzata una sola volta; che tale assunzione veniva dichiarata dal deferito, in sede di controllo antidoping al termine della gara, agli addetti a tale controllo; di aver agito nell'incosapevolezza di aver violato il Regolamento Antidoping.

Successivamente, l'Ufficio di Procura Antidoping ha provveduto a disporre il deferimento del Dei agli Organi di giustizia competenti con atto del 2/12/2004 n. 106/04, che è stato trasmesso a questa Commissione, unitamente all'intero fascicolo, dal Segretario Generale della F.I.G.C.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Dei ha inviato una memoria difensiva, nella quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, rilevando, in particolare, che la positività sarebbe dovuta alla assunzione di un farmaco debitamente prescritto da una struttura ospedaliera pubblica, che la mancata comunicazione dell'assunzione al proprio

medico sociale sarebbe dovuta alle assicurazioni - ricevute del medico di tale struttura ospedaliera - che tale applicazione non avrebbe prodotto alcuna alterazione, che non vi sarebbe stato alcun dolo nel comportamento dell'incolpato, che la mancata richiesta preventiva di esenzione sarebbe stata determinata da tale buona fede, confermata dalla dichiarazione rilasciata dal deferito in sede di prelievo antidoping.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la condanna del Dei alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi due

E' comparso altresì il Dei, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato i motivi difensivi, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima edittale.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentito il deferito, dato atto che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di Betametasone, osserva quanto segue.

Il Betametasone è una sostanza che, pur essendo prevista nella "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" del CONI, può essere assunta per uso terapeutico ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.

Nella fattispecie, il Dei ha dimostrato – in modo obiettivo e documentato – di aver utilizzato un prodotto farmaceutico (Gentalyn Beta crema) al fine di curare una follicolite su prescrizione di un medico specialista operante in seno ad una struttura ospedaliera pubblica. Ne deriva che, sotto questo specifico profilo, l'incolpato non ha commesso alcuna violazione del Regolamento Antidoping.

Va rilevato, tuttavia, che il Dei non ha chiesto l'autorizzazione alla esenzione, né ha segnalato tempestivamente l'esigenza terapeutica, malgrado tale adempimento sia previsto espressamente dall'art. 4.4 del Regolamento Antidoping.

Sotto questo altro profilo (e unicamente sotto questo profilo), dunque, il comportamento dell'incolpato appare in contrasto con la normativa vigente: esso, però, non viene sanzionato dall'art. 18 del Regolamento Antidoping, non potendosi ritenere che – in presenza di una incontestata finalità terapeutica correlata all'utilizzo della sostanza specifica – tale norma vada a sanzionare anche la mera violazione formale degli adempimenti di previa comunicazione e autorizzazione.

Come ha già avuto modo di rilevare, questa Commissione, peraltro, ritiene che, in mancanza di una apposita norma che sanzioni siffatte violazioni di carattere procedimentale, l'inosservanza degli adempimenti in questione integri comunque la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 del C.G.S. e che, conseguentemente, il Dei debba essere punito a tale titolo, anche perché la circostanza che il deferito abbia informato gli addetti al controllo antidoping dell'utilizzo della pomata, non fa venir meno l'obbligo dell'interessato di accertare la natura del farmaco assunto e di ottemperare agli obblighi previsti.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

Sanzione equa, anche tenendo conto, da una parte, che il Dei ha effettuato la prescritta dichiarazione in sede di prelievo e, dall'altra, che il Regolamento Antidoping non risulta chiaro ed organico nelle formulazioni che interessano in questa sede, appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Tommaso Dei la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per 30 giorni.

Il Presidente: f.to *avv. Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 DICEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani